

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA VIGILANZA SULLE RADIODIFFUSIONI . . .	Pag. 1
COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DEL DISEGNO E DELLE PROPOSTE DI LEGGE, CONCERNENTI LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO:	
<i>In sede referente</i>	» 2
COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE RELATIVO AGLI INTERVENTI PER LA RIPRESA DELLA ECONOMIA NAZIONALE:	
<i>In sede referente:</i>	
<i>Seduta antimeridiana</i>	» 3
<i>Seduta pomeridiana</i>	» 5
AFFARI INTERNI (II):	
<i>In sede referente</i>	» 5
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede referente</i>	» 8
TRASPORTI (X):	
<i>In sede legislativa</i>	» 10
<i>In sede referente</i>	» 10
IGIENE E SANITÀ (XIV):	
<i>In sede legislativa</i>	» 13
<i>In sede referente</i>	» 15
CONVOCAZIONI	» 15

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la vigilanza sulle radiodiffusioni.

GIOVEDÌ 1° APRILE 1965, ORE 11,10. — *Presidenza del Presidente RESTIVO.*

In apertura di seduta il Presidente Restivo comunica che il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione il senatore Salati, in sostituzione del compianto senatore Spano.

Il Presidente illustra, quindi, uno schema di programma di *Tribuna politica 1965*, ap-

provato in linea di massima dal Comitato Esecutivo della Commissione. *Tribuna politica* sarà costituita da tre tipi di trasmissioni: *Interviste ai Segretari di Partito*, effettuate da due intervistatori con la tecnica delle domande alternate, secondo una successione stabilita dalla Commissione mediante sorteggio; *Incontro dei Quattro*, cioè dibattiti fra quattro rappresentanti di partito, due della maggioranza e due dell'opposizione, designati dai rispettivi partiti, su temi di grande attualità scelti dalla R.A.I.-TV; *Conferenze stampa del Governo*.

Dopo ampia discussione, a cui partecipano i deputati: Nannuzzi, Bertè, Piccoli, Barzini, Paolicchi e Covelli ed i senatori: Ferretti, Valenzi e Moneti, la Commissione delibera di fissare il calendario delle interviste dei Segretari politici. Tali interviste avranno inizio giovedì 22 aprile, dalle ore 21 alle ore 21,30, sul Programma nazionale della Radio e della Televisione, proseguendo nei giovedì successivi, con un intervallo ogni tre giovedì, in rapporto al programma delle conferenze-stampa del Governo. A seguito del sorteggio effettuato, la successione dei Segretari di partito, ai fini del calendario delle interviste, risulta la seguente:

- 1) D.C.;
- 2) P.C.I.;
- 3) P.D.I.U.M.;
- 4) P.R.I.;
- 5) P.S.I.;
- 6) P.S.I.U.P.;
- 7) P.S.D.I.;
- 8) P.L.I.;
- 9) M.S.I.

Il Presidente Restivo comunica che, a partire dal prossimo 4 aprile, verrà istituita una nuova rubrica televisiva settimanale denominata *Cronache dei partiti*, che andrà in onda la sera di ogni domenica e darà notizia della attività politica svolta nello stesso giorno festivo.

Dopo interventi dei deputati: Nannuzzi, Savio Emanuela e Covelli e dei senatori: Fer-

retti, Valenzi e Francavilla, la Commissione delibera di fissare la nuova seduta della Commissione a martedì 6 aprile, alle ore 17, per la determinazione dei criteri direttivi per le rubriche di carattere politico e per l'esame di rilievi e richieste relative a talune trasmissione televisive.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,15.

COMMISSIONE SPECIALE

per l'esame del disegno e delle proposte di legge concernenti la disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 1° APRILE 1965, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente* TESAURO. — Interviene il Ministro senza portafoglio, Pastore.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno (*Urgenza*) (2017) (*Parere della V Commissione*);

CRUCIANI: « Estensione all'Umbria ed alla Sabina delle disposizioni della legge 10 agosto 1950, n. 646, relativa alla istituzione della Cassa per il Mezzogiorno » (276);

ABENANTE ed altri: « Estensione alle compagnie portuali dei benefici previsti per l'industrializzazione del Mezzogiorno » (1232);

AVERARDI: « Estensione delle provvidenze della Cassa per il Mezzogiorno ai territori della Luniziana e della Garfagnana, compresi nelle province di Massa Carrara e di Lucca » (1295);

AVERARDI: « Inclusione nella competenza della Cassa per il Mezzogiorno del territorio del Consorzio di bonifica della Valdera e riordinamento e trasformazione del Consorzio stesso in Ente di sviluppo agricolo » (1859);

ZINONE ed altri: « Estensione all'intero territorio delle province di Roma, Rieti e Viterbo e a tutte le isole minori del Tirreno dei benefici previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 646 » (1866).

Il ministro Pastore, replicando agli oratori intervenuti, e riservandosi più dettagliata esposizione in sede di Assemblea, confuta le tesi di coloro che affermano non essersi mai efficacemente affrontati i problemi del Mezzogiorno né tentato di equilibrare il divario fra nord e sud d'Italia. Non si può negare ciò che si è fatto anche se i risultati delle più importanti infrastrutture possono essere visibili

solo dopo certe scadenze. I dati, specie quelli relativi al reddito *pro-capite*, dimostrano il riavvicinamento in atto, riavvicinamento per il quale il disegno di legge introduce ulteriori incentivi. Dopo aver negato che il piano preveda una diminuzione dell'autonomia regionale (che anzi è potenziata) dichiara che il Governo si opporrà a modificare, come preposto da varie iniziative parlamentari, l'area del comprensorio. Del pari, confuta le affermazioni che non si sia rispettato, nei finanziamenti, la percentuale del 40 per cento riservata al Mezzogiorno in forma aggiuntiva agli interventi ordinari. La Cassa del Mezzogiorno e le imprese a partecipazione statale hanno adempiuto a questo impegno come dimostrano i precisi dati statistici sugli investimenti.

Riservandosi più ampio intervento in sede di Assemblea il Ministro Pastore conclude riaffermando lo spirito che anima il disegno di legge di volersi inquadrare nel piano di sviluppo nazionale pur non disconoscendo la utilità degli incentivi localizzati.

Il Relatore Barbi, quindi, si sofferma su alcune questioni di carattere costituzionale e sui rapporti fra autorità centrale ed enti locali. Riafferma che la Cassa per il Mezzogiorno è stato il primo esperimento di programmazione pluriennale e che il nuovo piano, previsto dal disegno di legge, pur inquadrandosi nel piano quinquennale a carattere nazionale non può né condizionarlo né limitarlo; dovendosi riconoscere agli interventi verso il Mezzogiorno soprattutto un carattere straordinario ed aggiuntivo nei confronti degli interventi ordinari dello Stato. Dopo aver ribadita la necessità di stabilire con esattezza i punti di contatto e le norme relative alle varie competenze, confuta le accuse di burocraticismo e di soverchio accentramento rivolte al disegno di legge. Conclude riaffermando la principale novità del testo che volge il suo più massiccio intervento verso precisi settori concentrando lo sforzo verso l'industria, il turismo ed i comprensori irrigui. Regioni e Stato potranno intervenire in tutti gli altri settori. Soprattutto l'iniziativa privata, verso la quale sono indirizzati notevoli incentivi, dovrà operare quelle scelte che, rendendo più prospera l'economia del Mezzogiorno, garantiscano il giusto profitto per il capitale e l'elevazione del tenore di vita per le popolazioni meridionali.

Il seguito della discussione, per iniziare l'esame degli articoli è, quindi, rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

COMMISSIONE SPECIALE
per l'esame del disegno di legge relativo agli
interventi per la ripresa della economia nazionale.

IN SEDE REFERENTE.

Seduta antimeridiana.

GIOVEDÌ 1° APRILE 1965, ORE 11,15. — *Presidenza del Presidente LA MALFA, indi del Vicepresidente CURTI AURELIO.* — Interviene per il Governo il Sottosegretario ai lavori pubblici De' Cocci.

DISEGNO DI LEGGE:

« Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1965, 124, recante interventi per la ripresa della economia nazionale » (2186).

La Commissione prosegue nella discussione generale. Interviene il deputato Venturoli che affronta i problemi conseguenti alla ulteriore fiscalizzazione degli oneri sociali.

Dopo aver avanzato qualche dubbio circa la legittimità delle modifiche che il decreto ha introdotto alla vigente legislazione in materia fiscale e contributiva, esprime l'avviso che l'adottata fiscalizzazione, anche se presentata come temporanea, non potrà che risultare consolidata per l'avvenire, poiché le imprese troveranno su questa base un nuovo equilibrio tra costi e ricavi, equilibrio che risulterà ben difficile rimettere in discussione.

Osserva che il costo di tale operazione risulterà assai maggiore di quello previsto dal decreto (oltre 200 miliardi all'anno, anziché i 127 previsti), mentre il Governo non ha affrontato in modo coerente ed in misura adeguata il problema di fronteggiare tali ponderosi nuovi oneri accollati al bilancio dello Stato: si dovrà provvedere in futuro con ulteriore aggravio fiscale e quindi sempre a carico dei consumatori e dei lavoratori.

Nega che lo sgravio assicurato in tal modo alle imprese si tradurrà, oltre che in minori costi, anche in maggiori investimenti, perché ciò risulta contraddetto dalla esperienza fatta con la prima operazione di fiscalizzazione. Concorda con una interruzione del deputato Goehring, che rileva la sperequazione causata dall'attuale sistema contributivo (e di conseguenza anche dalla attuale fiscalizzazione) tra imprese e settori che hanno diverse incidenze dei costi per mano d'opera su ogni unità del rispettivo fatturato. Da questo punto di vista ritiene che una ulteriore sperequazione potrà essere indotta dal decreto in esame per la esclusione dal beneficio della fisca-

lizzazione delle imprese commerciali e del settore agricolo.

Il Presidente La Malfa, interrompendo, osserva che la fiscalizzazione di una parte degli oneri previdenziali, si è presentata al Governo come alternativa rispetto alla ipotesi di una tregua salariale, che gli stessi sindacati operai non hanno voluto concordare, come sollievo sostitutivo da assicurare alle imprese per ritrovare un vitale equilibrio tra costi e ricavi: non c'è dubbio che tale fiscalizzazione e l'onere relativo per lo Stato verrà a consolidarsi e quindi a restringere ulteriormente anche per il futuro le risorse a disposizione del Governo per interventi selettivi da indirizzare verso una modificazione programmata del meccanismo di sviluppo economico.

Concludendo il suo intervento il deputato Venturoli lamenta che il Governo italiano non abbia assunto l'iniziativa per chiedere alla C.E.E. adeguata destinazione del fondo in quella sede costituito per il riassorbimento e la riqualificazione di mano d'opera: la vicenda congiunturale italiana assicurava ogni titolo a tale richiesta, mentre si consente che a tutt'oggi il paese che più attinge a tale fondo sia proprio la Germania federale.

Interviene successivamente il deputato Fabbri Francesco, il quale valuta il decreto molto utile anche se alquanto in ritardo rispetto al ciclo congiunturale attraversato dal paese. Osserva in via preliminare come il maggiore intervento assicurato dal decreto è in direzione delle opere pubbliche, che tuttavia costituiscono una modesta percentuale del complessivo settore delle costruzioni, sicché l'effetto da attendere sarà in gran parte di spinta psicologica.

Avanza qualche proposta per accelerare ulteriormente i meccanismi di spesa pubblica e per rendere più ampie e congrue le innovazioni e provvidenze disposte; in particolare suggerisce che i contributi deliberati e non utilizzati dagli enti destinatari entro un congruo termine possano essere stornati per altra destinazione capace di assicurare un più tempestivo e utile impiego dei relativi stanziamenti; propone altresì di generalizzare l'esperienza già affrontata in provincia di Treviso di impostare un piano complessivo delle opere finanziate dalla legge n. 126 prevedendo i tempi tecnici di realizzazione delle opere e a queste uniformando la misura degli stanziamenti, in modo da avviare contemporaneamente tutte le opere previste e anticiparne la complessiva realizzazione.

Prospetta altresì l'utilità di una modifica all'articolo 12 nel senso di estendere le più sol-

lecite procedure ivi contemplate anche alle opere che non fruiscono di contributo dello Stato ma che gli enti locali realizzano del tutto a proprio carico.

Propone anche un emendamento all'articolo 43, inteso a fissare il termine di cui all'ultimo comma al 1968 anziché al 1967; analogamente propone che il termine di cui all'articolo 45 sia prorogato al 1968 anziché al 1966.

Prospetta infine che l'esenzione venticinquennale dell'imposta sui fabbricati, disposta con l'articolo 44 del decreto in esame, non potrà avere l'effetto incentivante che persegue nella stessa misura in cui tale effetto si sarebbe ottenuto con una esenzione dall'imposta sui materiali da costruzione, che costituisce un costo vivo ed immediato e non già un onere dilazionabile in 25 rate come quello rimesso dall'esenzione dell'articolo 44.

Il deputato Raffaelli deduce dalle perplessità espresse da parte di alcuni membri della maggioranza, e dalla astensione preannunciata, per converso, dal gruppo liberale, un giudizio di neutralità effettiva, di tecnicismo convenzionale a carico del provvedimento. Aggiunge, a queste valutazioni politiche, delle valutazioni di efficienza tecnica altrettanto negative. Il provvedimento pretende, difatti, di garantire una cospicua dilatazione della domanda attraverso una massiccia immissione di capitali applicata soprattutto all'esecuzione di opere pubbliche, ma i due strumenti chiamati a presiedere a questa manovra finanziaria sono inadeguati o impediti. Per quanto riguarda il primo strumento, la concessione di mutui da parte del Consorzio di credito per le opere pubbliche, critica l'assenza di una qualsiasi previsione programmatica riferita alla destinazione di questi fondi che potrebbero risultare assorbiti, al limite, anche dalle sole autostrade, con conseguente sacrificio di tutte le altre pressanti esigenze sociali. Il secondo strumento attivato, rappresentato dalla concessione di mutui a comuni e province da parte della Cassa depositi e prestiti, è, a sua avviso, assai difficilmente agibile poiché la Cassa depositi e prestiti che raccoglie ormai solo il 27 per cento del risparmio nazionale, contro il 40 per cento del 1952, è divenuta la principale fonte di copertura del debito pubblico, e le sue disponibilità sono distratte in modo sempre più evidente per coprire i crescenti disavanzi degli enti locali.

Conclude affermando che, poiché non interviene per modificare queste premesse, il provvedimento è degradato a rimedio sintomatico, inadeguato a fronteggiare il problema attuale della nostra economia.

Sollecita infine al Governo una delucidazione esauriente in merito all'articolo 50 del disegno di legge che autorizza il Ministro del tesoro a provvedere, negli anni 1965 e 1966 alle variazioni di bilancio occorrenti.

Il deputato De Pascalis analizza alcuni recenti avvenimenti che a suo avviso giustificano il provvedimento, evidenziandone i primi effetti positivi: la Fiat ha ripreso in pieno l'attività produttiva nel settore automobilistico, ritornando alle 48 ore settimanali; il consiglio dei ministri della C.E.E., il cui giudizio non può non interessare un'economia aperta come la nostra, si è espresso in senso positivo sulle misure anticongiunturali da noi adottate; la recente assemblea della Confindustria, infine, ha confermato che il provvedimento, indirizzato com'è all'esaltazione della domanda globale, contesta l'impostazione del mondo industriale che fa perno esclusivamente sul rilancio degli investimenti. Il disegno di legge, in sostanza, pur adottando necessariamente i tradizionali metodi anticiclici per realizzare un primo effetto di urto e di spinta, contiene un collegamento implicito ed armonico con i temi della programmazione. Inoltre, anche se riferito in modo immediato al settore edilizio, esso postula la necessità di disciplinare il settore per il tramite di una adeguata ed urgente legge urbanistica, che concili interesse pubblico e meccanismo di mercato, ed accolga lo stimolo del profitto eliminando però le confusioni e gli abusi. In sostanza, il provvedimento è in grado, a suo parere di garantire subito un'immissione di mille miliardi destinati ad opere pubbliche, e la conseguente difesa di alcune centinaia di migliaia di posti di lavoro.

Dopo aver affermato che la Cassa depositi e prestiti deve essere restituita alle sue finalità istituzionali, che la garanzia statale disposta a presidio dei mutui rappresenta una innovazione importante, che il ricorso alla trattativa privata va consentito anche agli enti locali, analizza il problema della fiscalizzazione degli oneri sociali, che propone di estendere anche alle attività artigiane. Auspica una rapida adozione della programmazione, solo strumento capace di disciplinare il profitto e di volgerlo a finalità sociali, lamenta il fatto che ci si trovi di fronte ad una tregua salariale imposta, invece di quella tregua salariale contrattata alla quale si potrebbe pervenire attraverso un incontro fra classe politica e mondo del lavoro, afferma che la paventata disoccupazione tecnologica può essere ridotta distruggendo le rendite parassitarie e garantendo bassi prezzi.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 14.

Seduta pomeridiana.

GIOVEDÌ 1° APRILE 1965, ORE 17,05. — *Presidenza del Presidente LA MALFA.* — Intervengono per il Governo il Ministro del tesoro Colombo, il Ministro dei lavori pubblici Mancini e i Sottosegretari al tesoro Belotti, ai lavori pubblici De' Cocci e al lavoro Calvi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, recante interventi per la ripresa della economia nazionale » (2186).

A conclusione della discussione generale replica il relatore Galli.

Chiarito che il provvedimento in esame non pretende di riformare deficienze e malformazioni strutturali ma solo ripristinare un sistema che è entrato in crisi, rivendica al pacchetto di interventi congiunturali racchiusi nel provvedimento una chiarezza ed una logica unitaria che è invece stata ignorata dalle critiche di tipo settoriale avanzate da sinistra.

Tali critiche proprio perché settoriali sono risultate per più versi contraddittorie ed incapaci di cogliere l'intento di sostegno e rianimazione congiunturale che ispira il provvedimento.

Al relatore sembra importante riconoscere che le linee di intervento adottate anche se inadeguate ad affrontare le più profonde riforme strutturali implicate dalla programmazione, si pongono sulla linea disegnata dal programma quinquennale di sviluppo.

Il relatore affronta poi le osservazioni mosse alla trattativa privata autorizzata dal decreto come più sollecita procedura per avviare le opere pubbliche da finanziare e pronto sostegno della domanda globale e ritiene che tale procedura vada valutata non alla stregua di casi ipotetici e marginali di adulterazione o corruzione ma sulla base della sua maggiore o minore congruità rispetto agli obiettivi di tempestività e selezione delle offerte nella aggiudicazione delle opere da eseguire.

Alle osservazioni formulate a carico della ulteriore fiscalizzazione di oneri previdenziali disposte con il decreto oppone la coerenza di tale assunzione a diretto carico dello Stato di oneri sociali che debbono appunto essere sostenuti dalla collettività in proporzione dei redditi da ciascun contribuente goduti.

Dopo che il presidente La Malfa ha ringraziato il Relatore per l'impegno assunto di presentare la relazione scritta in tempo

utile da consentire all'Assemblea di iniziare sin da lunedì 5 aprile l'esame del disegno di legge, i ministri del Tesoro e dei Lavori Pubblici si rimettono alla replica del Relatore Galli, riservandosi di intervenire sui singoli emendamenti che la Commissione prenderà in esame nella seduta di domani 2 aprile.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,55.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 1° APRILE 1965, ORE 16,30. — *Presidenza del Presidente SCALFARO.* — Interviene il Ministro per il turismo e lo spettacolo, Corona.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Nuovo ordinamento delle provvidenze a favore della cinematografia » (*Urgenza*) (1920);

CALABRÒ ed altri: « Disposizioni per la cinematografia » (*Urgenza*) (1449);

ALICATA ed altri: « Disposizioni sulla cinematografia » (*Urgenza*) (1484).

La Commissione prosegue nell'esame del disegno di legge.

Dopo interventi dei deputati Calabrò, Alatri, Perinelli, Zincone, Dossetti, Carli Miotti Amalia, Lombardi Ruggero, Semeraro, Greppe, del Relatore Gagliardi e del Ministro Corona, la Commissione approva gli articoli da 26 a 40 nella seguente formulazione:

ART. 26.

Il contributo a favore del produttore del lungometraggio nazionale, di cui al primo comma dell'articolo 7, è liquidato sugli incassi lordi degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato, accertati dalla società italiana autori ed editori e da questa comunicati bimestralmente al Ministero del turismo e dello spettacolo.

La stessa disposizione si applica anche per i lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi delle leggi precedentemente vigenti.

Il contributo a favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura del lungometraggio nazionale, di cui al secondo comma dell'articolo 7, è liquidato nei termini e con le modalità di cui al primo comma del presente articolo ».

ART. 27.

È costituito presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro un fondo speciale per la corresponsione, per una durata non superiore a due anni, di contributi sugli interessi sui mutui concessi, per il finanziamento della produzione cinematografica nazionale, dalla predetta Sezione sul suo fondo ordinario o da altre Banche, Enti o Società finanziarie legalmente costituite.

Sul fondo di cui al precedente comma, per un ammontare complessivo non superiore al 15 per cento delle disponibilità annue del fondo medesimo, possono essere corrisposti anche contributi per una durata non superiore a 5 anni sugli interessi sui mutui concessi per il finanziamento dei lavori concernenti la trasformazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di sale cinematografiche in attività da almeno 10 anni e appartenenti alle categorie del medio e piccolo esercizio, o per la costruzione di sale cinematografiche situate in comuni dove non esistano esercizi cinematografici.

Ciascun contributo, di cui al precedente comma, non può essere superiore ai 10 milioni complessivi.

Il fondo di cui al primo comma è alimentato con il versamento da parte dello Stato di una somma annuale di lire 700.000.000 per ogni esercizio finanziario a partire dall'esercizio 1965.

L'assegnazione dei contributi sugli interessi avrà inizio dal 1° gennaio 1965 con l'aliquota del 3 per cento.

Sono escluse dal contributo le operazioni effettuate dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro con il fondo di cui all'articolo 3 della legge 26 luglio 1949, n. 448, modificato dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1956, n. 897.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per il turismo e lo spettacolo, di intesa con il Ministro del tesoro, provvederà all'emanazione di un regolamento che stabilisca le modalità di accertamento al costo dei film e di gestione del fondo di cui al primo comma e le norme che disciplinano la richiesta, l'assegnazione e la erogazione dei contributi, l'investimento temporaneo delle eventuali disponibilità del fondo medesimo, nonché la destinazione delle somme non utilizzate e dei relativi interessi.

Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è costituito un Comitato per il credito cinematografico composto da:

- a) il Direttore generale dello spettacolo in funzione di Presidente;
- b) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- c) un funzionario della Direzione generale dello spettacolo con la qualifica di ispettore generale;
- d) due rappresentanti dell'Ente autonomo di gestione per il cinema;
- e) un rappresentante dei produttori di film;
- f) un rappresentante dei noleggiatori di film;
- g) un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche;
- h) un rappresentante dei giornalisti cinematografici;
- i) un rappresentante degli autori cinematografici;
- l) tre rappresentanti dei Sindacati dei lavoratori;
- m) un rappresentante della Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma per il credito cinematografico.

n) un esperto nominato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Le funzioni di Segretario del Comitato sono esercitate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

I componenti del Comitato sono nominati ogni due anni con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere da e) a l) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria.

Il Comitato per il credito cinematografico esprime parere sia per la concessione di contributi sugli interessi sui mutui tratti dal fondo speciale, sia per le operazioni effettuate con il fondo di cui all'articolo 3 della legge 26 luglio 1949, n. 448, modificato dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1956, n. 897.

ART. 28.

Identico al disegno di legge.

ART. 29.

Identico al disegno di legge.

ART. 30.

Sono soggetti a imposta fissa di registro gli atti di vendita totale o parziale di film nazionali, gli atti di cessione totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico, gli atti di cessione e di costituzione in pegno dei proventi, dei contributi e dei premi, gli atti di finanziamento in genere posti in essere dalle aziende ed Enti di credito quando siano in relazione agli atti di cessione e di costituzione in pegno dei proventi, dei contributi e dei premi sopra indicati, gli atti di estinzione e delle cessioni e del pegno, gli atti di rinuncia alle cessioni e al pegno, nonché quelli relativi all'esecuzione e alla estinzione delle suindicate operazioni di finanziamento. Per le cambiali rilasciate per le operazioni di credito sopra indicate si applica la tassa fissa di bollo nella misura dello 0,10 per mille, indipendentemente dalla scadenza e dalla durata delle operazioni medesime.

Per le operazioni di credito cinematografico effettuate dalla sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca Nazionale del Lavoro si applicano le disposizioni previste dal regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1704, e successive modificazioni e dalla legge 27 luglio 1962, n. 1228, per le operazioni di credito a lungo e medio termine.

Le norme fiscali di cui al primo comma si applicano a tutte le operazioni di credito cinematografico anche se eseguite da enti o da società finanziarie, purché legalmente costituite.

ART. 31.

Identico al disegno di legge.

ART. 32.

Identico al disegno di legge.

ART. 33.

Fermo restando l'obbligo dell'autorizzazione Ministeriale di cui all'articolo 31, nei Comuni con popolazione non superiore a 10 mila abitanti la verifica della idoneità e della sicurezza dei locali da destinare esclusivamente a sale per spettacoli cinematografici con pellicole a formato ridotto e le successive ispezioni da effettuarsi ai medesimi fini con periodicità triennale sono demandate ad una Commissione così composta: dal Sindaco del Comune ove è ubicata la sala, che la presiede, da un ingegnere del Genio civile, dall'Ufficiale sanitario del Comune. Le funzioni

di segretario sono affidate al Segretario comunale.

Il parere della Commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con intervento di tutti i componenti.

Nei locali indicati nel primo comma non sono obbligatori l'impianto della cabina e il dispositivo di sicurezza prescritti dall'articolo 117 del Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

ART. 34.

Identico al disegno di legge.

ART. 35.

Identico al disegno di legge.

ART. 36.

Identico al disegno di legge.

ART. 37.

Identico al disegno di legge.

ART. 38.

Nel caso in cui il film nazionale a lungometraggio ammesso alla programmazione obbligatoria venga proiettato nello stesso spettacolo unitamente ad altro film a lungometraggio, il contributo di cui all'articolo 7 viene ridotto alla metà.

ART. 39.

Identico al disegno di legge.

ART. 40.

Gli esercenti di sale cinematografiche debbono tenere un registro delle programmazioni, debitamente vistato dalla locale autorità di pubblica sicurezza, con l'indicazione in ordine cronologico dei film proiettati e rispettiva nazionalità.

Nei casi di inosservanza di detto obbligo è disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo da uno a cinque giorni dalla Commissione di cui all'articolo 51.

I biglietti di ingresso alle sale cinematografiche sono emessi in un unico tipo con un contrassegno della Società italiana autori ed editori, incaricata della riscossione per conto dello Stato dei diritti erariali sui pubblici spettacoli.

Tutti gli esercenti cinematografici devono adottare le distinte di incasso (borderò), da redigersi a ricalco, del tipo predisposto o contrassegnato dalla Società italiana autori ed editori ed approvato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per le finanze, sentita la Commissione centrale per la cinematografia.

All'inizio del primo spettacolo giornaliero l'esercente deve riportare sulla distinta d'incasso tutti i dati segnaletici che sono già a sua conoscenza; in particolare il titolo e la casa produttrice del lungometraggio, del cortometraggio e del film di attualità, i dati inerenti ai biglietti che intende usare nella giornata e il dettaglio del loro prezzo unitario.

Il prezzo da corrispondere alla Società italiana autori ed editori per i biglietti di ingresso da essa forniti agli esercenti di sale cinematografiche è determinato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per le finanze.

Chiunque contraffà o altera biglietti di ingresso alle sale cinematografiche, ovvero, non avendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, acquista o riceve al fine di metterli in circolazione, o mette in circolazione biglietti contraffatti o alterati, o fa uso dei medesimi è punito con la reclusione da due mesi a due anni e con la multa da lire 20 mila a lire 200 mila.

Chiunque compie sulle distinte di incasso registrazioni o annotazioni non conformi al vero è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, salvo le sanzioni fiscali.

La Commissione quindi delibera di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 1° APRILE 1965, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

PROPOSTE DI LEGGE:

BREGANZE ed altri: « Disposizioni sulla nomina a magistrati d'appello » (1745);

MARTUSCELLI ed altri: « Unificazione dei ruoli dei magistrati di tribunale e di Corte di appello » (2030);

Bozzi: « Norme sulle promozioni dei magistrati » (2091).

La Commissione prosegue nell'esame delle tre proposte di legge ed il deputato Bonaiti dichiara di essere positivamente orientato sulla proposta di legge Breganze, pur ritenendola suscettibile di alcuni miglioramenti come, ad esempio, prevedendo la elevazione da 10 a 12 degli anni per il passaggio da magistrato di tribunale a magistrato di appello con la possibilità di passaggio anticipato a seguito di esami che dovrebbero aver luogo quattro anni prima dalla scadenza del periodo normale di giudice di tribunale.

Il deputato Pellegrino, quindi, con ampia motivazione chiede che la Commissione voglia dare mandato al Presidente di chiedere il trasferimento delle tre proposte di legge in sede legislativa.

Il deputato Breganze ed il Relatore Vliante dichiarano di essere, in linea di massima, favorevoli al trasferimento in sede legislativa delle proposte di legge, ma ritengono che, prima di prendere una definitiva decisione, convenga sentire il parere del Governo sul merito dei provvedimenti, acquisire il parere della V Commissione bilancio sulle proposte Martuscelli e Bozzi e, infine, conoscere gli emendamenti che i vari gruppi intendono presentare ai singoli provvedimenti al fine di evitare una successiva rimessione delle proposte di legge alla Assemblea.

Il Sottosegretario di Stato Misasi precisa che il Governo si riserva di esprimere il parere sulle proposte di legge dopo avere inteso il Consiglio superiore della magistratura e sulla questione se sia il caso di esaminare queste proposte di legge nel più ampio provvedimento della riforma dell'ordinamento giudiziario ritiene che ciò attenga ad un problema di scelte.

Assicura, in ogni modo, che il Governo non ha alcuna pregiudiziale sulle tre proposte di legge.

Dopo interventi dei deputati Guidi, Cariota Ferrara e Fortuna, che si dichiarano favorevoli, data la particolarità della materia e la sua urgenza, ad un trasferimento delle proposte di legge in sede legislativa, il Presidente rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta in attesa della presentazione degli emendamenti e del parere della V Commissione bilancio.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore » (707);

ZOBOLI ed altri: « Tutela della funzione degli avvocati e procuratori nell'esercizio del loro patrocinio » (32).

La Commissione prosegue nell'esame degli articoli del disegno di legge.

Dopo interventi dei deputati Galdo, Sforza, Breganze, Romeo, Bonaiti, De Florio, Guidi, del relatore Fortuna e del Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi, sono approvati i seguenti articoli:

Articolo 107. — Il Consiglio, nel caso di mancanza lieve o scusabile, può delegare il Presidente a rivolgere, nel proprio ufficio o in una seduta comune del Consiglio stesso, un richiamo verbale all'incolpato.

Questo richiamo non ha carattere di sanzione disciplinare. Può essere rivolto, per deliberazione del Consiglio non menzionata nella decisione, anche dopo che il giudizio disciplinare si sia chiuso con una assoluzione.

Articolo 108. — Le sanzioni disciplinari sono:

- 1) l'avvertimento;
- 2) la censura;
- 3) la sospensione dall'esercizio della professione o dalla pratica per un periodo non inferiore a due mesi e non maggiore di due anni, fermo quanto stabilito nell'articolo 112;
- 4) la radiazione dall'albo o dal registro dei praticanti.

Articolo 109. — Ove la legge non stabilisca diversamente, il Consiglio dell'ordine applica la sanzione che meglio ritiene adeguata alle circostanze e alla gravità della mancanza disciplinare indicandone i motivi.

Articolo 110. — L'avvertimento consiste nella contestazione della mancanza commessa, con richiamo dell'incolpato all'osservanza dei suoi doveri.

La sanzione dell'avvertimento è disposta dal Consiglio, in seduta ordinaria, ed è comunicata all'interessato dal Presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o anche con comunicazione orale di cui sia redatto verbale.

L'interessato può, con domanda scritta presentata all'ordine entro i successivi 15 giorni, chiedere che sull'addebito mossogli si faccia luogo a dibattimento disciplinare.

A seguito del dibattimento il Consiglio, quando sono accertate circostanze più gravi di quelle che hanno determinato l'avverti-

mento, ha il potere di applicare una sanzione più grave.

La decisione in seguito a dibattimento è sempre notificata a norma dell'articolo 117.

Articolo 110-bis. — La censura consiste in un biasimo formale per la trasgressione commessa. Essa è disposta previo dibattimento.

(*La seduta, sospesa alle 13,10, è ripresa alle 17,25.*)

La Commissione prosegue nell'esame degli articoli che vengono approvati nel seguente testo:

Articolo 110-ter. — La sospensione è disposta per fatti gravi compiuti dall'incolpato.

Nella determinazione della durata della sanzione il Consiglio dell'ordine terrà conto anche dei precedenti.

Articolo 110-quater. — Salvo quanto disposto dall'articolo 111 la sanzione della radiazione può esser comminata soltanto quando il fatto commesso o la condotta dell'incolpato siano di tale gravità da renderlo indegno di appartenere all'ordine professionale.

Articolo 111 — Incorre di diritto nella sanzione della radiazione dall'albo o dal registro l'avvocato o il praticante che con sentenza passato in giudicato:

a) sia condannato a pena detentiva non inferiore a 3 anni per reato non colposo o non determinato in tutto o in parte da motivi politici;

b) sia incorso nella interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore ai tre anni, o nella interdizione dalla professione per eguale durata.

Nei casi previsti sotto le lettere a) e b), la radiazione di diritto è pronunciata anche quando la condanna penale, passata in giudicato, si riferisce a fatti anteriori alla iscrizione nell'albo, purché il passaggio in giudicato della sentenza penale sia posteriore a tale iscrizione o la sentenza non sia risultata al Consiglio al momento della iscrizione del condannato nell'albo.

La declaratoria di radiazione a' sensi dei precedenti commi è pronunciata d'ufficio dal Consiglio dell'ordine ed è immediatamente esecutiva nonostante il ricorso. Se il condannato è iscritto soltanto nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori, la declaratoria viene pronunciata dal Consiglio dell'ordine di

Roma. In ogni caso i Consigli possono sentire previamente l'interessato.

In ogni altro caso di condanna a pena o a misura di sicurezza, pronunciata con sentenza penale passata in giudicato, il Consiglio può applicare la radiazione nell'ipotesi prevista dall'articolo 110-*quater* o altra sanzione disciplinare secondo le circostanze, seguendo le norme del procedimento disciplinare.

Articolo 112. — Oltre i casi di sospensione dall'esercizio o dalla pratica della professione previsti dal codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio professionale:

a) l'emissione di un mandato o ordine di cattura;

b) l'interdizione dai pubblici uffici o la interdizione dalla professione, per effetto di sentenza penale passata in giudicato, per una durata non superiore ai due anni;

c) il ricovero in un manicomio giudiziario o in una casa di cura e custodia in seguito a procedimento penale.

La declaratoria della sospensione ai sensi del precedente comma è pronunciata d'ufficio dal Consiglio dell'ordine ed è immediatamente esecutiva nonostante ricorso. Il Consiglio può citare preventivamente l'interessato per essere sentito.

In ogni altro caso di procedimento penale in corso contro un avvocato o un praticante, il Consiglio ha facoltà di ordinare la sospensione cautelare degli stessi dall'esercizio o dalla pratica professionale fino all'esito del procedimento. La sospensione è immediatamente esecutiva.

La sospensione cautelare non può essere pronunciata senza che il Consiglio abbia debitamente citato l'interessato per essere sentito.

La sospensione di diritto o facoltativa prevista dal presente articolo non è soggetta al limite di durata stabilito dal n. 3) dell'articolo 108.

Articolo 113. — Fermi gli articoli precedenti, chi è stato sottoposto a procedimento penale, anche se definito in sede di istruttoria, è sottoposto, qualora ne ricorrano le ipotesi, a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, salvo che la sentenza di proscioglimento sia stata pronunciata perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso.

Si osserva nel giudizio disciplinare l'articolo 28 del codice di procedura penale.

Qualora il giudizio disciplinare successivo al procedimento penale dia luogo all'applicazione della sospensione, nella durata di essa è computato anche il periodo trascorso in conseguenza della sospensione cautelare.

Articolo 114. — Se nel fatto oggetto del procedimento disciplinare il Consiglio ravvisa gli elementi di un reato, deve trasmettere gli atti al procuratore della Repubblica e sospendere il procedimento.

Articolo 115. — Fermo il disposto degli articoli 111 e 112, il Consiglio, nell'applicare la sanzione disciplinare della radiazione o della sospensione, può sempre ordinarne la esecuzione provvisoria nonostante ricorso.

Articolo 116. — Soppresso.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,10.

TRASPORTI (X)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 1° APRILE 1965, ORE 9,15. — *Presidenza del Presidente SAMMARTINO.* — Intervengono il Ministro della marina mercantile, Spagnolli, e il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, Riccio.

DISEGNO DI LEGGE:

« Disposizioni per la concessione di una sovvenzione per l'esercizio del tronco ferroviario Santa Maria Capua Vetere-Piedimonte d'Alife » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2141).

La Commissione rinvia ad altra seduta il seguito della discussione, in attesa del parere della V Commissione (Bilancio).

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,20.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 1° APRILE 1965, ORE 9,20. — *Presidenza del Presidente SAMMARTINO.* — Intervengono il Ministro della marina mercantile, Spagnolli, ed il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, Riccio.

PROPOSTA DI LEGGE:

FODERARO ed altri: « Modifiche al testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 » (1452).

Su proposta del Presidente e dopo interventi del Relatore, Amodio, e del deputato

Veronesi, la Commissione delibera, all'unanimità, di chiedere il passaggio in sede legislativa del provvedimento.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLE COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE.

Il deputato Amodio richiama l'attenzione del Ministro sull'urgente problema dei nostri rapporti con la Tunisia che condiziona l'avvenire stesso della nostra pesca nelle acque mediterranee.

Sottolinea, poi, l'urgenza di provvedere alla regolamentazione e al miglioramento delle pensioni marinare: la categoria dei pensionati marittimi non può più oltre attendere che si rimanga fermi a pensioni che sono ancora quelle del 1958.

Tratta, quindi, l'argomento dei porti e dei cantieri pescherecci, sottolineando l'aspetto economico della pesca e sollecitando il Ministro a preoccuparsi del fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio, del servizio radio-pesca, della preparazione dei marittimi e del frattamento tributario delle costruzioni navali.

Il deputato D'Alema, dopo essersi rifatto al convegno interregionale dei porti liguri, tenutosi nei giorni scorsi a Genova e conclusosi con la richiesta di una politica di coordinamento dei porti liguri, allarga la sua valutazione al progetto di programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-69 e lo giudica del tutto inadeguato e insufficiente.

Passa, quindi, a trattare della questione di Rivalta Scrivia e afferma che qui si sta sviluppando una grossa iniziativa privata che influirà sull'avvenire dei porti di Genova, Savona e di tutto l'alto Tirreno, condizionando anche l'iniziativa pubblica e statale e lamenta che lo Stato e le Amministrazioni locali genovesi non siano intervenuti per impedirli; aggiunge che il caso è dimostrazione dell'incapacità del Governo di opporsi allo strapotere delle grosse concentrazioni finanziarie, con grave pregiudizio dell'interesse pubblico dei porti. Conclude questa parte del suo intervento, auspicando l'avvio di un sistema incentrato sul controllo e sulla direzione pubblica.

Egli passa, quindi, al problema cantieristico e, mentre si dichiara contrario alla chiusura dei cantieri, in particolare di quello di Muggiano, prospettata dal progetto di piano quinquennale, sottolinea la necessità di una nuova politica del settore; sollecita una nuo-

va politica anche nei confronti della Finmare, che ritiene debba essere strutturalmente riformata.

Il deputato Bonea, facendo riferimento a due sue interrogazioni, chiede ragguagli, da una parte, sul costo della *Michelangelo* e delle rilevazioni di collaudo dopo le prime prove in mare della nave e, dall'altra, le ragioni per le quali i dirigenti della « Tirrenia » hanno trascurato di mettere a disposizione dei parlamentari una aliquota di biglietti a pagamento per la crociera inaugurale del nuovo supertransatlantico.

Si rifà, quindi, al progetto di programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969 e giudica insufficiente la parte dedicata alle attività marittime (punto 8 e 9 del capitolo XI), sia in rapporto all'ampiezza della pubblicazione, sia soprattutto in relazione alla importanza che la marina mercantile ha nel contesto degli interessi economici generali del Paese e alla vastità dei compiti che le sono assegnati.

Si sofferma, poi, sulle prospettive e sui compiti del Ministero. Per le prospettive, mentre esprime il timore che il mare Adriatico sia condannato a rimanere un mare chiuso, con lo spostamento di ogni attività nei mari Tirreno e Jonio, mette in rilievo l'importanza dei porti pescherecci dell'Adriatico e la insostituibile funzione di sviluppo economico delle regioni nord-orientali italiane dell'Adriatico stesso. Per quanto riflette la politica dei porti, giudica i 260 miliardi per opere portuali, previsti dal richiamato cosiddetto piano Pieraccini, del tutto insufficienti rispetto alle necessità e manifesta il timore che ciò determini la concentrazione degli interventi solo in alcune zone e porti, a danno degli altri. Lamenta, poi, che il piano Pieraccini non si occupi affatto dei porti turistici che, invece, in zone tipiche (e fa l'esempio del porto di Otranto), potrebbero costituire l'unico valido e concreto elemento di prospettiva di sviluppo economico.

Il deputato Bonea si occupa, infine, dei compiti del Ministero e, mentre insiste sulla interconnessione con quelli di altri Ministeri (che finisce per influire negativamente sulla sua azione), sollecita la ristrutturazione dei compiti istituzionali del Ministero, assicurando, all'azione del Ministro in questo senso, la solidarietà di tutti i componenti la Commissione e dei gruppi parlamentari.

Il deputato Mancini Antonio si sofferma sui problemi del bacino adriatico e insiste sulla necessità di incoraggiare soluzioni portuali a superare le difficoltà derivanti dalla

bassezza degli arenili, soluzioni che oltretutto costituirebbero un rimedio alla congestione dei porti tirrenici, insiste anche sulla necessità di creare adeguate attrezzature portuali là dove sorgono iniziative industriali ed economiche. Si preoccupa, quindi, del fenomeno di bradisismo che sta distruggendo tutta la costa adriatica a nord di Foggia e prospetta come rimedio idoneo a frenarlo il divieto di asportazione di sabbia a scopo industriale, non solo lungo le coste e al largo, ma anche lungo il corso dei fiumi che sfociano nell'Adriatico.

Egli passa, quindi, ad occuparsi della pesca per chiedere incentivi per la pesca di alto mare e per quella oceanica e per mettere in rilievo l'importanza delle stazioni radio-costiere, auspicandone l'aumento e il rafforzamento.

Richiama, infine, l'attenzione del Ministro e della Commissione sull'Istituto sperimentale per il trasporto e la conservazione della pesca marittima di Pescara, mettendo in rilievo i meriti scientifici da esso già acquisiti ed auspicando il suo riconoscimento come organo sussidiario dello Stato.

Il deputato Calvaresi auspica una politica organica del settore della pesca che lo sollevi dal suo attuale stato di arretratezza e lo adegui al ritmo dello sviluppo generale e alle esigenze dell'economia nazionale. Rinviene le cause dell'attuale situazione nel carattere prevalentemente artigianale della pesca italiana, caratterizzato da bassi redditi *pro capite* e da elevati costi, nello spezzettamento eccessivo dell'economia ittica e nella mancanza di un adeguato progresso tecnologico.

Rimprovera al Governo la mancanza, fino ad ora, di una organica politica del settore e ne trova dimostrazione nell'assenza, per quanto sia un'esigenza unanimemente sentita, di una politica unitaria della pesca (ancora suddivisa in pesca marittima, di competenza del Ministero della marina mercantile, e in pesca interna, di competenza, invece, del Ministero dell'agricoltura con centri di ricerche e studi indipendenti), nella frammentarietà e insufficienza delle provvidenze, nella disorganicità e nell'inadeguatezza con cui ci si è finora mossi nel campo nuovo e più redditizio della pesca oceanica, nella insufficienza e limitatezza della politica creditizia a favore della pesca e nella mancanza di adeguata soluzione di altre questioni, quali l'addestramento professionale, le attrezzature portuali, gli accordi di pesca con i paesi esteri, l'assistenza e la previdenza per i pescatori.

Egli conclude questa parte del suo intervento, indicando quali scopi della politica da lui auspicata:

- il rinnovamento moderno della flotta peschereccia e delle attrezzature a terra, portuali e di mercato, puntando sullo sviluppo della pesca oceanica, sulla cooperazione tra i pescatori, sull'intervento degli Enti locali e delle Regioni;

- la unificazione di tutti i servizi della pesca nazionale nell'ambito del Ministero della marina mercantile;

- leggi più organiche d'intervento finanziario e creditizio, non settoriali, ma estese, con maggiori disponibilità finanziarie e creditizie, a tutto il settore ittico nazionale;

- preparazione professionale, miglioramento previdenziale ed assistenziale dei pescatori, adeguamento delle loro condizioni di vita e di lavoro per non disperdere ed assottigliare un patrimonio prezioso che metterebbe in causa, se fosse disperso, le stesse basi per un rilancio dell'economia.

Il deputato Calvaresi passa, quindi, ad occuparsi di quanto esposto nel progetto di programma di sviluppo economico quinquennale a proposito della pesca e chiede chiarimenti circa lo sviluppo della flotta oceanica.

Il deputato Belci dà atto al Ministro Spagnoli di aver posto in giusti termini il rilancio della politica marinara, intesa, non solo e non tanto come problema di competenze istituzionali, quanto piuttosto come valorizzazione del ruolo che il Ministero della marina mercantile ha di punto di osservazione e di giudizio su vasti e globali settori dell'economia nazionale. Così il sistema portuale è necessariamente collegato con il sistema dei trasporti sia terrestri che marittimi e il pieno utilizzo del loro potenziale va inquadrato in una visione globale dell'economia del Paese e collegato con una razionale distribuzione delle correnti di traffico. Cita in proposito il caso del porto di Trieste, per il quale, di fronte ai passivi amministrativi dell'azienda portuale, delle ferrovie e delle linee marittime, contestati sul piano dell'ordinaria gestione, vi sono la sua funzione di transito verso altri Paesi e la conseguente partita attiva indivisibile, con introiti di valuta estera ammontanti, secondo un calcolo prudenziale, a 27 miliardi e mezzo annui. Altrettanto avviene per le linee di navigazione, per le quali l'intelaiatura dei trasporti e le scelte della Finmare hanno strettissima attinenza, per esempio, con la cantieristica. Soffermandosi su tale ultimo argomento, riconosce che la

nuova dislocazione dei capolinea delle navi passeggeri è il primo passo verso l'equilibrio tra i due versanti, del Tirreno e dell'Adriatico; prospetta problemi ancora per talune pendolarità di linee commerciali e indica il problema fondamentale nella necessità di indirizzare la politica dei trasporti marittimi verso il superamento delle attuali condizioni di staticità e, quindi, di sostituire, ad una politica di prestigio della bandiera, una politica di penetrazione economica della bandiera.

Il deputato Belci passa, quindi, ad occuparsi del problema dei cantieri navali e, rifacendosi a quanto prospettato nel progetto del piano quinquennale, mentre non contesta un problema generale di eccedenza, contesta il volume indicato nel piano in 300 mila tonnellate. Auspica, comunque, che specializzazioni dei cantieri e attività integrative permettano di risolvere il problema, non solo « senza pregiudizio per la manodopera occupata », ma soprattutto senza degradazione del livello industriale.

Occupandosi, infine, dei 260 miliardi per opere portuali previsti dal piano quinquennale e dei 75 miliardi, per le medesime opere, stanziati con il disegno di legge recentemente approvato dal Consiglio dei ministri, mentre giudica gli stanziamenti stessi insufficienti, mette soprattutto in guardia dal pericolo di mancanza di coordinamento tra dette opere e le infrastrutture interne.

Il deputato Franco Raffaele si occupa del problema cantieristico e nega la necessità, affermata nel progetto di piano, di ridurre la capacità produttiva dei cantieri italiani da 800 mila a 500 mila tonnellate e della conseguente chiusura dei cantieri di Livorno, La Spezia e San Marco di Trieste, in quanto rimarca che nel piano stesso è previsto un aumento del volume delle esportazioni e delle importazioni (che, in assoluta prevalenza, avvengono via mare), tale da richiedere il mantenimento della capacità produttiva dei cantieri all'attuale livello di 800 mila tonnellate. Affronta, quindi, il problema dell'affermata non competitività dei nostri cantieri rispetto a quelli stranieri (esclusi quelli giapponesi), per negarlo e per affermare, invece, che la nostra manodopera e i nostri tecnici sono, quanto meno, all'altezza di quelli stranieri, pur percependo minori salari, e che maggiori onerosità vanno ricercate nel sistema degli appalti dei materiali di allestimento, che, come nel caso del cantiere di Monfalcone, vengono commissionati a ditte

genovesi, pur avendo all'interno le attrezzature per produrli direttamente.

Conclude il suo intervento sollecitando la classificazione dei porti di Trieste e Monfalcone.

Il deputato Gonella Giuseppe, mentre dà atto al Ministro Spagnoli della sua preoccupazione di accertarsi di persona della situazione dei vari porti italiani, giudica insufficienti i 260 miliardi per opere portuali previsti dal piano quinquennale e, a maggior ragione, i 75 miliardi stanziati con il disegno di legge approvato recentemente dal Consiglio dei Ministri ed afferma la necessità che il problema del potenziamento dei porti sia inquadrato in quello più ampio dell'adeguamento delle opere e delle attrezzature (strade, ferrovie, ecc.) del retroterra, che, oltretutto, con la realizzazione dei trafori alpini, va sempre più allargandosi. Riferendosi sempre agli stanziamenti del piano quinquennale per le opere portuali, giudica inadeguata la prevista ripartizione, che riserva ai sette porti di interesse nazionale solo 110 miliardi.

Egli si occupa, infine, della questione di Rivalta Scrivia sollevata dall'onorevole D'Alema e dichiara di condividere le sue preoccupazioni, mentre auspica che l'iniziativa privata sia indirizzata, controllata e, soprattutto, contenuta dallo Stato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,55.

IGIENE E SANITA (XIV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 1° APRILE 1965, ORE 10. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il Ministro della sanità, Mariotti.

PROPOSTE DI LEGGE:

DE LORENZO FERRUCCIO ed altri: « Nuove disposizioni sulla sospensione dei termini per la cessazione dal servizio dei sanitari e delle ostetriche ospedalieri di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e dei medici condotti, ufficiali sanitari, veterinari condotti ed ostetriche condotte di cui al testo unico 27 luglio 1934, n. 1265 » (211);

DE LORENZO FERRUCCIO ed altri: « Disposizioni sul collocamento a riposo dei sanitari e veterinari condotti, degli ufficiali sanitari e delle ostetriche condotte » (273);

Senatori D'ERRICO ed altri: « Disposizioni sul collocamento a riposo degli ufficiali sanitari, medici condotti e veterinari condotti » (2084) (*Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato*).

Il Relatore Sorgi riferisce favorevolmente sui provvedimenti in discussione, soffermandosi in particolare sulla proposta n. 2084, di cui pone in luce le differenze rispetto alle due iniziative del deputato De Lorenzo. Richiama soprattutto l'attenzione della Commissione sulla disposizione di cui al secondo comma della proposta del senatore D'Errico, che configura una reviviscenza di rapporti tra medici condotti ed enti locali, attraverso il richiamo in servizio dei sanitari che, già collocati a riposo, abbiano pendenti ricorsi in materia. Conclude, raccomandando l'approvazione della proposta n. 2084 nel testo trasmesso dal Senato.

Intervengono nella discussione i deputati: De Lorenzo, il quale pone l'accento sul fatto che le disposizioni transitorie in esame non intaccano affatto il principio generale del collocamento a riposo dei sanitari, stabilito nel testo unico del 1934; Gennai Tonietti Erisia, che si dichiara contraria a qualsiasi deroga al principio del collocamento a riposo e suggerisce di venire incontro alle legittime aspettative degli interessati attraverso una revisione del loro trattamento di quiescenza; Barberi, che, pur dichiarandosi contrario in linea di principio, afferma che voterà a favore dei provvedimenti, poiché è convinto che nessun sanitario locale potrà mai raggiungere, entro il limite dei 65 anni di età, i quarant'anni di servizio utile a pensione; Lattanzio, che esprime il proprio consenso sulla prima parte della proposta n. 2084, mentre si dichiara decisamente contrario alla norma di cui al secondo comma, che introduce un principio assolutamente nuovo e tale da creare confuse situazioni nelle amministrazioni degli enti locali; Bemporad, che condivide le perplessità manifestate sul contenuto del secondo comma dell'articolo unico; Alboni, che — ribadita la posizione di principio del Gruppo comunista, contraria a qualsiasi proroga del limite di età per il collocamento a riposo dei sanitari — dichiara di essere favorevole alla sanatoria proposta, in considerazione delle numerose deroghe al principio, già riconosciute ad altre categorie di sanitari, mentre adombra talune perplessità sul richiamo in servizio dei medici condotti, già collocati a riposo; Usvardi, che reca l'adesione del proprio gruppo alla proposta n. 2084, con talune riserve sulla portata del secondo comma; Perinelli, che, dopo essersi detto favorevole alla sanatoria, chiede chiarimenti e delucidazioni al Ministro sulla situazione che si verrà a creare in conseguenza dell'approvazione della seconda parte della proposta D'Errico; Spinelli, che, premesso che

il corso della vita umana risulta notevolmente protratto, non sarebbe contrario ad una norma generale che spostasse a 70 anni il limite di età per il collocamento a riposo di tutti i sanitari; e Capua, che riferisce il proprio consenso sulla proposta n. 2084.

Dopo una breve replica del Relatore Sorgi, che ritiene non infondate le osservazioni sollevate a proposito del secondo comma dell'articolo unico della proposta D'Errico, prende la parola il Ministro Mariotti. Dopo aver definito opportuna la sanatoria proposta, ed essersi dichiarato favorevole all'approvazione della iniziativa legislativa n. 2084, auspica che la riforma strutturale dello Stato ponga fine a tutta una serie di casi e di situazioni ereditate da un lontano passato e che la macchina burocratica non è ancora riuscita a sanare ed appianare. Rassicura i membri della Commissione che l'attuazione del secondo comma della proposta D'Errico non porterà nessuna conseguenza catastrofica, anche in considerazione della esigenza, da più parti avvertita, di procedere, quanto prima possibile, ad una modifica dell'istituto della condotta medica.

Successivamente, dopo un breve intervento del Presidente De Maria, la Commissione approva il primo comma dell'articolo unico della proposta di legge n. 2084 nel testo trasmesso dal Senato. Il secondo comma, invece, risulta soppresso, su proposta dei deputati Lattanzio, Usvardi e Bemporad.

In fine di seduta, la proposta di legge n. 2084 è votata a scrutinio segreto ed approvata. A seguito dell'approvazione della stessa, le proposte nn. 211 e 273 risultano assorbite e saranno pertanto cancellate dall'ordine del giorno.

PROPOSTA DI LEGGE:

SPINELLI: « Norme sul servizio di anestesia negli ospedali italiani » (1956).

Il Relatore Bemporad riferisce favorevolmente sulla proposta di legge, della quale dichiara di condividere la impostazione di principio. Premesso che il problema più delicato da risolvere è quello di stabilire, in maniera razionale, il rapporto tra il numero di assistenti, aiuti e primari anestesisti e il numero medio di giornate di degenza, passa ad esaminare dettagliatamente le varie disposizioni contenute nella iniziativa Spinelli, suggerendo una serie di modifiche. Ad evitare il pericolo di una inflazione di primariati e, d'altra parte, per ovviare alla difficoltà di reperire elementi adeguatamente preparati e con un sufficiente grado di anzianità, propone di limitare l'ob-

bligo della presenza di un primario agli ospedali di prima categoria e a quelli di seconda che abbiano un numero medio di giornate di degenza superiore alle centocinquanta; per gli aiuti, suggerisce di fissare la proporzione di uno ogni quattro assistenti; per gli assistenti la ripartizione più razionale sarebbe, a suo avviso, quella di un assistente ogni cento giornate di degenza o frazione non inferiore a quaranta. Dopo aver manifestato talune perplessità sulla formulazione dell'articolo 2, che non assicurerebbe la presenza continua di un medico anestesista negli ospedali, conclude, prospettando la opportunità di precisare, nel provvedimento in esame, i compiti assegnati agli anestesisti e di rivedere le norme della legge n. 653, del 1954, per quanto riguarda i concorsi, adeguandole alle norme generali sui concorsi ospedalieri.

Successivamente, la Commissione delibera di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta, accogliendo una richiesta in tal senso avanzata dal Presidente De Maria, cui si associa il Ministro Mariotti.

PROPOSTA DI LEGGE:

DE LORENZO FERRUCCIO ed altri: « Composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di sanitari condotti » (509) — (*Parere della II Commissione*).

Accogliendo una richiesta del Presidente De Maria, cui si associa il Relatore Barberi, la Commissione delibera di rinviare alla seduta di giovedì prossimo la discussione della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 1° APRILE 1965, ORE 11,30. — *Presidenza del Presidente DE MARIA*. — Interviene il Ministro della sanità, Mariotti.

PROPOSTA DI LEGGE:

USVARDI e BALDANI GUERRA: « Modifiche e integrazioni alla legge 16 dicembre 1961, n. 1307, relative al personale della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici di sanità » (2039) (*Parere alla I Commissione*).

Su proposta del Relatore Bemporad, la Commissione delibera di rinviare ad altra seduta l'esame della proposta di legge, accogliendo una richiesta in tal senso avanzata dal deputato Usvardi.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,40.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONE SPECIALE
per l'esame del disegno di legge relativo agli interventi per la ripresa della economia nazionale.

Venerdì 2 aprile, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, recante interventi per la ripresa della economia nazionale (2186) — Relatore: Galli.

COMMISSIONI RIUNITE
(I Affari costituzionali e VIII Istruzione)

Venerdì 2 aprile, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Norme per la destinazione di professori universitari presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione (734);

— Relatori: dell'Andro, *per la I Commissione*; Ermini, *per la VIII Commissione* — (*Parere della V Commissione*).

II COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari interni)

Venerdì 2 aprile, ore 9.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Nuovo ordinamento delle provvidenze a favore della cinematografia (*Urgenza*) (1920); CALABRÒ ed altri: Disposizioni per la cinematografia (*Urgenza*) (1449);

ALICATA ed altri: Disposizioni sulla cinematografia (*Urgenza*) (1484);

— Relatore: Gagliardi — (*Parere della IV, della V, della VI e della XII Commissione*).

IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Venerdì 2 aprile, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

GUERRINI GIORGIO ed altri: Riapertura del termine previsto dall'articolo 12 della legge

25 febbraio 1963, n. 289, sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori (1512-D) (*Modificata dalla X Commissione permanente del Senato*) — Relatore Amatucci.

Discussione delle proposte di legge:

SERVELLO ed altri: Corruzione nell'esercizio dell'attività sportiva (1123);

PENNACCHINI: Corruzione nell'esercizio dell'attività sportiva (2038);

— Relatore: Pennacchini.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

ROMEO: Modifica del trattamento di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori previsto dalla legge 8 gennaio 1952, n. 6, modificata dalla legge 25 febbraio 1963, n. 289 (1884);

AMATUCCI ed altri: Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali (2069);

— Relatore: Amatucci.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

**Venerdì 2 aprile,
al termine delle Commissioni riunite.**

IN SEDE REFERENTE.

Parere sulle proposte di legge:

BARTOLE: Norme integrative della legge 21 giugno 1964, n. 465, in materia di concorsi dei laureati in farmacia (2103);

Senatori MACCARRONE ed altri: Interpretazione autentica della legge 21 giugno 1964, n. 465, concernente l'ammissibilità dei laureati in farmacia ai concorsi, uffici e impieghi riservati ai laureati in chimica e farmacia (2120) (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*);

— (*Parere alla XIV Commissione*) — Relatore: De Zan.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Licenziato per la stampa alle ore 23,30.